



GRUPPO  
di PISA

Dibattito aperto sul Diritto  
e la Giustizia Costituzionale

La Rivista / Quaderno n° 4

*Fascicolo speciale monografico*

*A cura di*

**Marilisa D'AMICO – Benedetta LIBERALI**

**Il referendum sull'art. 579 c.p.:  
*aspettando la Corte costituzionale***



La Rivista / Quaderno n° 4  
Fascicolo speciale monografico

*A cura di*

**Marilisa D'AMICO - Benedetta LIBERALI**

**Il referendum sull'art. 579 c.p.:  
*aspettando la Corte costituzionale***

*Atti del Convegno del 15 dicembre 2021  
Università degli Studi di Milano*

*Contributi di:*

S. Bissaro, M. D'Amico, F. Lazzeri, B. Liberali, G. Silvestri, B. Vimercati.

## **Quaderno monografico abbinato al fascicolo 2022/1 de «La Rivista Gruppo di Pisa»**

*Atti del Convegno del 15 dicembre 2021 su “Il referendum sull’art. 579 c.p.: aspettando la Corte costituzionale” – Università degli Studi di Milano*

Tutti i contributi sono stati sottoposti a referaggio ai sensi dell’art. 5 del Regolamento della Rivista

**Finito di comporre nel mese di gennaio 2022**

La Rivista **Gruppo di Pisa. Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia Costituzionale** è inclusa tra le riviste scientifiche dell'Area 12 - Scienze giuridiche. Codice **ISSN: 2039-8026**.

Per il triennio 2020-2022, **Direttore responsabile:** Marilisa D’Amico (*Università degli Studi di Milano*).

**Comitato di Direzione:** Adriana Apostoli (*Università degli Studi di Brescia*), Carlo Colapietro (*Università degli Studi “Roma Tre”*), Giacomo D’Amico (*Università degli Studi di Messina*), Gianluca Famiglietti (*Università di Pisa*), Gennaro Ferraiuolo (*Università degli Studi di Napoli “Federico II”*), Federica Grandi (*“Sapienza” Università di Roma*).

**Comitato di Redazione:** Antonello Lo Calzo (Coordinatore) (*Università degli Studi del Sannio di Benevento*), Rossana Caridà (*Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro*), Arianna Carminati (*Università degli Studi di Brescia*), Martina Contieri (*Università degli Studi di Napoli “Federico II”*), Alessia Fusco (*Università degli Studi di Torino*), Marsid Laze (*“Sapienza” Università di Roma*), Cristina Luzzi (*Università di Pisa*), Giuditta Marra (*“Sapienza” Università di Roma*), Andrea Napolitano (*Università degli Studi di Napoli “Parthenope”*), Costanza Nardocci (*Università degli Studi di Milano*), Leonardo Pace (*Università degli Studi “Roma Tre”*), Valentina Pupo (*Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro*), Giada Ragone (*Università degli Studi di Milano*), Umberto Ronga (*Università degli Studi di Napoli “Federico II”*), Giuliano Serges (*Università degli Studi “Roma Tre”*), Cecilia Siccardi (*Università degli Studi di Milano*).



«IL REFERENDUM SULL'ART. 579 C.P.: ASPETTANDO LA CORTE COSTITUZIONALE»  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – 15 DICEMBRE 2021

## INTRODUZIONE

GAETANO SILVESTRI

La Costituzione italiana è ispirata ai due principi fondamentali della libertà e dell'eguaglianza, che non si pongono come una coppia oppositiva, ma come due facce della stessa medaglia. Si è liberi perché si è uguali, si è uguali perché si è liberi. La nostra Carta fondamentale ha realizzato il superamento del liberalismo elitario del XIX secolo e, ad un tempo, del collettivismo liberticida del regime sovietico. È bandita pertanto ogni forma di organicismo, sia che si presenti come restaurazione del passato, sia che aspiri a fornire la base teorica di uno statalismo oppressivo vestito di panni "rivoluzionari". Fascismo e stalinismo furono lasciati per sempre alle spalle.

La conseguenza logica e assiologica di questa impostazione di fondo è la priorità etica e giuridica della persona rispetto allo Stato. In nessun caso e in nessun modo può essere sostenuto o avallato l'assorbimento della prima nel secondo. La persona non può essere funzionalizzata ad alcuna finalità collettiva, ma solo tenuta alla solidarietà verso gli altri, intesi, a loro volta, come persone o gruppi sociali.

Ulteriore effetto di questo cambio radicale di prospettiva generale è che esiste un diritto, non un dovere alla vita. Il punto estremo di questa concezione lo troviamo nella morale stoica dell'*eulogos exagoghé*, dell'uscita ragionata dalla vita, secondo la libera decisione dell'individuo. Sul piano giuridico si deve aggiungere – a moderazione dell'astrattezza di tale teoria etica - che la sovranità della persona su se stessa deve incontrare limiti di natura formale e sostanziale, perché l'accertamento della natura genuina della volontà di porre fine alla propria esistenza è molto complessa e potrebbe essere inquinata non solo da rozzi e clamorosi condizionamenti (o addirittura da violenza), ma da induzione quotidiana, sommersa, ma non per questo meno efficace.

Di fronte alla domanda se la vita sia un bene disponibile o indisponibile, la risposta non può essere netta: a) è disponibile proprio in quanto intangibile e inalienabile (solo il titolare può disporre, neanche lo Stato, che non può costringere la persona a vivere contro la sua volontà e, meno che mai, prevedere la pena di morte); b) è indisponibile in quanto non può essere oggetto di alienazione valida, sia a titolo gratuito sia, *a fortiori*, oneroso. La procedurizzazione del fine vita deliberato dalla persona su se stessa serve anche a determinare in che misura eventuali doveri di solidarietà si oppongano alla decisione di non proseguire la propria esistenza. Esempio: l'unico genitore di figli minori o disabili, che si troverebbero d'improvviso senza mezzi di sussistenza.

Solo le situazioni estreme – con relative cautele – prese in considerazione dalla Corte costituzionale possono evitare un difficilissimo e “tragico” bilanciamento tra autodeterminazione della persona e i suoi doveri di solidarietà. Si tratta di un peso che nessun giudice (e forse neppure il legislatore) potrebbe sostenere e sarebbe assurdo pretendere l'assolvimento di un simile compito.

Per le considerazioni che precedono, il referendum sull'art. 579 c.p. assume il significato di una integrazione e un completamento della giurisprudenza costituzionale sull'art. 580. In altre parole, si tratta di far cadere l'artificiosa barriera tra suicidio come atto compiuto, anche materialmente, dalla persona che non vuole più vivere ed eutanasia, che, a parità di volontà libera e consapevole, tende allo stesso risultato con l'intervento attivo di un terzo, che si pone come mero strumento della volontà suicidaria.

A chi sostiene che, con l'approvazione del quesito referendario, si creerebbe una situazione normativa irragionevole, in quanto l'eutanasia attiva (a mezzo terzi) sarebbe più “libera” del suicidio assistito (sottoposto alle condizioni imposte dalla Corte) si può rispondere che la disposizione “di risulta”, dopo l'amputazione referendaria, suonerebbe così:

“Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso

1. Contro una persona minore di anni diciotto;
2. Contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
3. Contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.”

Come si vede chiaramente, l'intervento referendario capovolge in modo netto e immediatamente riconoscibile la *ratio* del vigente art. 579 c.p. e, trasferendo la soppressione volontaria della propria vita dalla sfera dell'illecito a quella del lecito, opera un allineamento tra le sue fattispecie, sinora separatamente regolate dagli artt. 579 e 580 c.p. sulla base del tenue (e ipocrita!) elemento di distinzione costituito dall'atto materiale. Del resto, nessuno potrebbe dubitare che le esclusioni di cui ai commi 1 e 2 del “nuovo” art. 579 c.p. si possano applicare anche all'aiuto al suicidio, mentre la previsione di cui al comma 3 tende ad essere assorbita dalla fattispecie dell'istigazione al suicidio.

Nella prospettiva referendaria, ciò che conta è la piena libertà della volontà della persona interessata, indipendentemente dal “mezzo” di cui si serve per realizzare il suo intento. L'applicazione delle condizioni poste dalla Corte per il suicidio assistito non

sarebbe frutto di interpretazione analogica, ma l'effetto di una originaria conformazione della fattispecie post-referendaria dello stesso art. 579, una volta eliminato il vincolo assoluto e generale dell'indisponibilità della vita e sostituito – com'è evidente dalla logica della normativa di risulta – con vincoli specifici relativi, in funzione di tutela di valori costituzionalmente sanciti. Sarebbe errato quindi ritenere che l'abrogazione referendaria farebbe espandere l'area di applicabilità del reato di omicidio di cui all'art. 575 c.p. Al contrario, la scomparsa della minorante di cui all'attuale art. 579 avrebbe l'effetto – per la chiara struttura della norma di risulta – di restringere l'incriminabilità alle sole ipotesi espressamente previste nei tre commi citati: queste autonome ipotesi di reato nascerebbero già regolate dalla sentenza n. 242/19 della Corte (o da una legge che vi desse attuazione). Non di allargamento dell'area di incriminabilità si tratterebbe, ma, al contrario, di restrizione dell'attuale generale incriminabilità. Le ipotesi di cui ai tre commi prima citati si trasformerebbero da eccezioni ad uniche fattispecie di reato in questo campo. Si tratta di limiti impliciti all'incriminazione tratti dal sistema e dai principi generali.

Tutto ciò a parte la considerazione sulla non scrutinabilità della normativa di risulta, che si risolverebbe in un giudizio anticipato di legittimità costituzionale, introdotto in modo irrituale, come affermato più volte dalla Corte costituzionale, anche se quest'ultima non sempre, nei casi particolari, ha tenuto fede in modo lineare a questo principio.

Si tratta di un quesito referendario che si pone nel solco di grandi referendum del passato, che implicavano grandi scelte di civiltà etica e giuridica (divorzio, aborto) ed hanno dimostrato che i cittadini italiani sono meno condizionati da suggestioni confessionali o ideologiche di quanto supponessero i “benpensanti”.

Non si tratta neppure di un referendum manipolativo, nel senso – stigmatizzato dalla Corte – dell'utilizzazione di spezzoni di frasi, singole parole o particelle, in sé e per sé privi di significato, ma volti ad introdurre normative nuove, del tutto indipendenti dai testi originari.

L'esito positivo del referendum non precluderà certamente al legislatore la possibilità di costruire una riforma organica di tutto il complesso di principi, regole e rapporti, personali e istituzionali, collegati alla tematica generale del fine vita. Il binario tracciato dal referendum potrà essere soltanto il rispetto del supremo principio di autodeterminazione dell'individuo, nucleo duro di una cultura liberale finalmente non più compressa da diversi organicismi, religiosi o ideologici. Il principio supremo non può che essere: vivere in unione con gli altri, senza annullare la propria individualità, base ineliminabile perché abbia un senso parlare di libertà e di democrazia.

Abbandonare gli atti ed i comportamenti connessi all'interruzione volontaria della vita alla sfera del meramente lecito avrebbe tuttavia l'effetto inaccettabile – e non compatibile con il principio personalistico – di banalizzarli, in una logica che potrebbe presto aprirsi ad interessi di profitto o addirittura speculativi. Per questo motivo – senza agitare lo spauracchio della “china scivolosa – il legislatore, e, prima del suo intervento, i giudici, dovranno attivarsi per indirizzare la disciplina normativa e la giurisprudenza verso un'attuazione ragionevole di quello che la Corte costituzionale ha definito, in altra occasione, il “fine incorporato” nel quesito. Dopo che il popolo si sarà pronunciato,

l'agitazione propagandistica dovrà cedere il passo ad una riflessione seria imperniata sui principi fondamentali della nostra civiltà giuridica.

Sono fiducioso che, al di là di esasperati tecnicismi, sarà consentito al popolo italiano di esprimersi sulla grande alternativa: disponibilità/indisponibilità della vita da parte delle singole persone, nel rispetto dei diritti fondamentali dei terzi. Impedirlo con divieti o con complicate (e, secondo me, fallaci) argomentazioni ermeneutiche significherebbe imporre una battuta di arresto ad un processo di modernizzazione e laicizzazione ormai difficilmente arrestabile nella coscienza dei cittadini.

